



O.d.V. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E PRESIDIO DEL TERRITORIO

Via Giovanni Saporiti 5 – 27045 Casteggio (PV) C.FISC./P.IVA 95016880189

e-mail: protcivcasteggio@libero.it

Cellulare 24/24 347 7347961

Verbale assemblea Straordinario del 25/05/2024

Presiede l'assemblea: il Presidente Gabellotti Flavia

Verbalizza l'assemblea: Il segretario Ravara Chiara

Inizio assemblea ore: 21.30

Termine assemblea ore: 23.30

Volontari presenti:

Volta Maurizio – Vidali Daniele – Sforzini Simone – Colella Dario – Zanrè Luciana – Ravara Chiara – Gabellotti Flavia – Nurchis Luigi – Pincetti Gianluigi –

Volontari assenti:

Giampà Lorenzo – Martini Lorenzo

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifica Statuto OdV per presentazione al RUNTS entro i termini stabiliti.

Sono presenti fisicamente n. 9 soci su un totale di n. 11 soci iscritti.

I soci assenti non hanno dato delega.

Il quorum richiesto dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria è pertanto rispettato.

Presiede l'Assemblea la sig.ra Maria Flavia Gabellotti, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione la sig.ra Ravara Chiara, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

In merito all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un Nuovo Statuto.

Dovendo adeguare l'iscrizione al 'RUNTS' Registro per le Associazioni del Terzo Settore, è stato richiesto un aggiornamento dello Statuto alle normative vigenti.

Il Presidente, dopo lettura e presentazione del Nuovo Statuto, richiede all'Assemblea di discutere e approvare lo stesso.

Viene lasciato pertanto ampio spazio ai soci per un dibattito e chiarimenti; al termine il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare con voto palese per alzata di mano, delibera, con voti favorevoli n. 9 (nove), voti contrari nessuno, astenuti nessuno, di adottare il nuovo statuto allegato al presente verbale.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, comunica che si recherà all'Agenzia delle Entrate per esplicitare le pratiche necessarie e che il presente verbale è parte integrante dello statuto e dichiara conclusa la seduta.

Alle ore 23.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

il Presidente
Maria Gabellotti Flavia

il Segretario
Ravara Chiara

IL PRESIDENTE
GABELLOTTI FLAVIA
CASTEGGIO
ASSOCIAZIONE
PRESIDENTE DEL TERRITORIO
GABELLOTTI FLAVIA

Ravara Chiara



Ravara Chiara

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Marta Romagnoli

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Voghera
Registrato in data 27 MAG 2024 al N. 122
Sotto 3 Esati € 5 (Esatte)
di cui € per trascrizioni ipotecarie

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO NON RICONOSCIUTA

Denominata

"ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

E PRESIDIO DEL TERRITORIO- ODV"

STATUTO

Art. 1- Denominazione e sede

1. È costituito in CASTEGGIO l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato, Associazione non riconosciuta, denominato **"ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E PRESIDIO DEL TERRITORIO- ODV"**, di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CASTEGGIO in via GIOVANNI SAPORITI 5; in caso ci fosse la necessità, possono essere istituite una o più sedi operative in altri comuni.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2- Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017 e D. Lgs. 1/2018 (Codice di Protezione Civile) e da leggi e regolamenti regionali in materia di protezione civile.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.



Art. 3- Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di Protezione Civile come meglio specificato all'art.1 del D. Lgs. 1/2018.

Art 4- Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale prevista dalle lettere y) e u) dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- (Y) protezione civile ai sensi del D. Lgs. 1/2018 del 2/1/2018;
- (U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'Associazione si propone di svolgere in via principale:

- Attività di protezione civile volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento così come specificato all'art.2 del D. Lgs. 1/2018.
- Attività promozionali per la diffusione della cultura della protezione civile verso cittadini e scuole.

In via secondaria:

- Attività di autofinanziamento che prevedano un contributo volontario e forfettario a fronte di impiego di attrezzature proprie dell'associazione a favore di altre associazioni ed enti.
- Collaborazione con altri enti del terzo settore per attività di beneficenza, come dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni.



3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi, principalmente, dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati (Rif. art.33 D. Lgs. 117/2017)

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, individuate al precedente comma 1, di carattere strumentale e secondario, come supporto ad eventi sportivi ed eventi di rilevanza locale, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui al presente articolo, nella nota integrativa di bilancio.

Art. 5- Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche, dall'età minima di 16 anni, che ne condividono le finalità e che, mosse

da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. I soci possono essere "SOCI OPERATIVI" in protezione civile, dalla maggiore età di 18 anni fino ai 75 anni compresi, o "SOCI SOSTENITORI", non operativi in Protezione civile ma comunque membri dell'associazione che possono svolgere attività non emergenziali.

- Al momento della richiesta di ammissione all'associazione, il richiedente deve sostenere un periodo di prova come previsto da Regolamento interno.
- Il socio, durante il periodo di prova, ricopre il ruolo di "Aspirante volontario" e si impegna a rispettare il presente statuto e il relativo regolamento interno.
- Terminato il periodo di prova, il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il diniego all'associazione entro 30 giorni.
- L'aspirante volontario potrà successivamente accedere al "corso base di Protezione civile" e al superamento, con esito positivo, dello stesso, come previsto da regolamento Regione Lombardia assume il ruolo di volontario operativo e inizia ad intraprendere un percorso formativo.
- Il mancato superamento del corso base mantiene il volontario come socio ordinario.
- Il volontario che proviene da altra organizzazione di Protezione Civile conserva il ruolo di volontario operativo, ma dovrà comunque sostenere il periodo di prova per l'ammissione all'associazione, come previsto da Regolamento interno.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta



elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del DPR 445 del 28/12/2000 di assenza di condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione o contro l'ordine pubblico.



3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i trenta giorni dalla fine del periodo di prova.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per effettuare ricorso affinché l'Assemblea si pronunci, in occasione della prima convocazione utile.
6. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo indicato dall'art.32, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.
7. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale, genitore o da un tutore legale. Il minorene segue le regole di ammissione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6- Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali come previsto da regolamento interno;
- d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali;
- e) essere informati e partecipare a corsi di formazione base e specifici.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) di rispettare il presente statuto, il regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale rispettando eventuali limiti minimi di ore previste dal regolamento interno;
- c) di non arrecare danno diretto e/o indiretto all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative;

4. Il socio minorenni

- a) ha gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci tranne che per quanto espresso alla lettera a), comma 2, del presente articolo.
- b) Il socio minorenni non può candidarsi alle cariche sociali.



c) Il socio minorenni è tenuto a versare in misura ridotta la quota associativa come stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

5. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

6. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7- Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, per recesso o per esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5. La delibera dell'Assemblea che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati con comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8- Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione è di tipo apolitico, apartitico e laico; dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) da un'Assemblea
 - b) da un Consiglio Direttivo
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
 - d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 9- Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto; sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.



Art. 10- Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- c) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt.30 e 31 del D. Lgs. 117 del 2017, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- d) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- e) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- f) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio
- h) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- i) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- j) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo



- k) fissa l'ammontare della quota associativa
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto
- b) deliberare la trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 11- Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. Le modalità di comunicazione scritta verranno definite in apposito Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 12- Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in



seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci in proprio o con delega iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di eventuale trasformazione, scissione, fusione o scioglimento e liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci, ancorché dissenzienti.

10. E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e che vota.

Art. 13- Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Referente attività operative.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14- Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.



2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;
- c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- f) approva o rigetta le domande di ammissione;
- g) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15- Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano

candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

6. Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o per videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16- Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno diretto e/o indiretto all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 17- Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta



questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18- Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda
2. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'associazione
3. Cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione
4. Effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 19- Il Referente Attività Operative

1. Il Referente attività operative organizza le attività di protezione civile dell'associazione secondo gli indirizzi dell'Assemblea;
2. E' referente delle attività dei volontari operativi;
3. Relaziona al Consiglio Direttivo le necessità di mezzi e materiali per l'espletamento delle attività in emergenza;
4. Cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
5. Individua se necessario i capi squadra/vice capisquadra;
6. Programma i turni di reperibilità propri e dei volontari oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti in

disponibilità dell'Associazione per le attività di emergenza;

7. Relaziona al Consiglio Direttivo sull'attività svolta dai volontari operativi durante l'anno.

Art. 20- Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21- Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a) Il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato per l'Associazione.
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22- Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento



dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- f) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- g) eventuali rimborsi derivanti da convenzioni
- h) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni dei volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

3. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 23- Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno

rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 24- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione sull'attività svolta che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 25- Divieto di distribuzione degli utili

1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26- Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l'Associazione sono

assicurate per malattia, infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e responsabilità civile verso terzi.

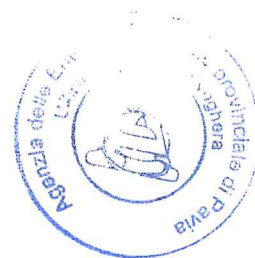
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27- Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPV UT VOGHERA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 122
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 25/05/2024 REGISTRATO IL 27/05/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000122

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: GBLMFL61H64B201G GABELLOTTI MARIA FLAVIA
ID. TELEMATICO: TPQ24L000122000RI

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 95016880189

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
AGEVOLAZIONE: TERZO SETTORE ART.82 CC 3-4 DLGS 117/17
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Marida Ramotini

3 122 27/05/2024

0,00 **TPQ24L000122000RI**
0,00 codice identificativo
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TPQ



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria Rampini